

Relazione illustrativa

Modifiche alla “Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990”, adottata con delibera dell’Autorità n. 16472 del 15 febbraio 2007 e, da ultimo, rettificata dalla delibera dell’Autorità n. 24506 del 31 luglio 2013

Si illustrano nel seguito le principali modifiche che si propone di apportare alla “Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990”, adottata con delibera dell’Autorità n. 16472 del 15 febbraio 2007 e da ultimo modificata con delibera dell’Autorità n. 24506 del 31 luglio 2013.

I. Premessa

Alla luce dei principi e delle linee generali del programma di trattamento favorevole disciplinati dalla legge, con la nuova Comunicazione si sono definite nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi elementi introdotti dal Legislatore, non previsti nella precedente comunicazione, e si sono chiarite le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di adesione a detto programma.

Nel corpo della Comunicazione si è comunque in alcuni casi provveduto a ribadire quanto contenuto agli articoli 15-*bis* – 15-*septies* e agli articoli 31-*ter* e *quater* della legge n. 287/1990 (la “legge”), in modo da consentire una più agevole lettura e comprensione delle caratteristiche complessive del programma di trattamento favorevole dell’Autorità.

Nel seguito si evidenziano i principali elementi di novità rispetto alla comunicazione precedente.

II. Valutazione delle istanze di riduzione della sanzione

Al paragrafo 6 è stato inserito il riferimento alle due distinte ipotesi di immunità – *sub* punti 1 e 2 – contemplate dall’articolo 15-*bis*, comma 3, lett. c), della legge. Inoltre, considerato l’interesse pubblico alla scoperta dei cartelli segreti, e dunque ad incentivare le imprese a presentarsi all’Autorità prima che essa abbia già conoscenza del cartello, viene indicato che l’ipotesi *sub* 2) è soddisfatta solo laddove

l'impianto probatorio presentato dall'impresa che richiede l'immunità risulti decisivo ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

L'Autorità, al pari di altre Autorità di concorrenza europee, ha inoltre previsto l'inserimento di forcelle di riduzione percentuale della sanzione definite *ex ante* per i richiedenti il trattamento favorevole che non beneficino dell'immunità. Al fine di incrementare gli incentivi ad aderire celermente al programma di trattamento favorevole, ed in particolare a presentare domande di immunità prima che l'Autorità abbia altrimenti conoscenza del cartello, sono quindi state individuate tre fasce di riduzione, che per il primo richiedente potrà arrivare fino al 45% e non sarà inferiore al 25%, mentre potrà raggiungere al massimo il 25% per il secondo richiedente, e al massimo il 20% per i richiedenti successivi.

IV. Trattamento favorevole e distruzione di elementi probatori

Secondo quanto previsto all'articolo 15-*quater*, comma 1, lett. c), della legge, il richiedente, *“nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'Autorità, non deve: 1) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o 2) aver rivelato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorità garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi”*.

In considerazione dell'introduzione di tale nuova previsione, si è chiarito, al paragrafo 18, che l'ipotesi di cui al punto 1) non ricorre laddove l'impresa dimostri che è stato impossibile evitare la distruzione, la falsificazione o l'occultamento di elementi probatori pertinenti.

V. Modalità di presentazione della domanda

Con la nuova Comunicazione si sono fornite alle imprese indicazioni più puntuali al fine di facilitare la presentazione di domande di trattamento favorevole. Nello specifico, sono stati chiariti alcuni passaggi procedurali ed indicati alcuni adempimenti da effettuare.

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle indicate dalla legge, ossia scritta e orale.

In merito a tali forme di presentazione ai paragrafi 22 e ss. sono stati indicati gli adempimenti da seguire.

Come noto, il legislatore all'articolo 15-*quinquies* della legge ha previsto che *“l'Autorità può individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate”*. Sul punto, al paragrafo 22, in previsione della possibile introduzione dell'e-leniency, si è inserito un riferimento al fatto che *“l'Autorità si riserva di individuare ulteriori modalità di presentazione che consentano ai richiedenti di non acquisire il possesso, custodia o controllo delle dichiarazioni prestate, di cui verrà data notizia attraverso il proprio sito internet”*.

La Comunicazione spiega inoltre i criteri che verranno seguiti per attribuire la data e l'ora di ricezione della domanda di trattamento favorevole, ciò al fine di stabilire l'ordine di valutazione di ciascuna domanda in caso di ricezione di una pluralità di domande. È altresì prevista una specifica procedura da seguire nel caso in cui, nel corso degli accertamenti ispettivi, un'impresa manifesti la propria intenzione di presentare una domanda di trattamento favorevole.

VI. Restituzione/mantenimento della documentazione probatoria da parte dell'Autorità

Al fine di garantire la massima trasparenza in ordine al trattamento della documentazione probatoria depositata, si è chiarito che la restituzione della documentazione agli atti è circoscritta ai casi in cui sia l'Autorità a ritenere non sussistenti i requisiti per l'ammissione al programma di trattamento favorevole (paragrafi 27 e 31). Diversamente, laddove l'impresa sia stata ammessa condizionatamente al programma ma abbia successivamente perso l'ammissione al beneficio per mancato rispetto delle condizioni necessarie, la documentazione depositata rimane agli atti dell'Autorità (paragrafi 29 e 32). Analogamente, al paragrafo 36 si è chiarito che, anche in relazione al caso di mancato completamento delle richieste di *marker*, gli atti depositati non verranno restituiti, salva beninteso la possibilità di richiedere il beneficio della riduzione della sanzione.

VII. Accessibilità delle dichiarazioni

La nuova Comunicazione contiene altresì disposizioni volte a recepire la disciplina dell'accesso alle dichiarazioni confessorie prevista dall'articolo 31-*ter* della legge.

In particolare, si è inserita nel testo della Comunicazione, al paragrafo 42, la previsione secondo cui l'accesso alle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole è concesso soltanto ai partecipanti al cartello che siano destinatari della comunicazione delle risultanze istruttorie, a seguito dell'invio della stessa, unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa.

È stata altresì mantenuta la previsione, di cui alla vigente comunicazione, secondo cui *"ai soggetti terzi, anche se intervenuti nel procedimento, non è accordato l'accesso"*.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Si è precisato, al paragrafo 43, che la nuova Comunicazione sostituisce la precedente Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (come modificata dalla delibera n. 24219 del 31 gennaio 2013, pubblicata nel bollettino n. 11 del 25 marzo 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 luglio 2013, pubblicata nel bollettino n. 35 del 9 settembre 2013); essa ha il fine di generare nuovi incentivi per le imprese a partecipare al programma di clemenza, ed in particolare a presentare domande di immunità prima che l'Autorità abbia altrimenti conoscenza del cartello, e di tener pienamente conto delle modifiche legislative apportate dagli articoli 15-bis – 15-septies e dagli articoli 31-ter e quater della legge, introdotti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno"* (Direttiva ECN+).

Si è inoltre chiarito, al paragrafo 44, che essa si applica ai procedimenti avviati, ai sensi dell'articolo 14 della legge, successivamente alla sua pubblicazione.